



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 29 Del 29-04-21

Oggetto:	Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al d.lgs. N. 118/2011. Art. 233-bis c. 3 D.Lgs. 267/2000 Bilancio consolidato nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Determinazioni.
-----------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, nella sede dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, notificati a mezzo del Messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

LIGIOS VINCENZO	P	PIRAS LUISA	P
NIOLU SALVATORE	P	SOLINAS LEONARDO	P
PALOMBA ANGELO	P	CADONI ANGELA	A
MURGIA GIUSEPPINA	P	MELONI LEONARDO	P
SANNA COSETTA	P	ARRU ALESSANDRA	P
IDILI ANTONIO	P	IDDA RAFFAELE GIANUARIO	P
MONTI GIOVANNINO	P		

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. **LIGIOS VINCENZO** in qualità di Sindaco. Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il **SEGRETARIO COMUNALE** Dr. **FOIS GIOVANNI**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;^[1]
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato inoltre che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-*bis*, comma 3);

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 38 del 10.10.2019, recante ad oggetto: *"Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al d.lgs. N. 118/2011. Presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato (comuni sotto i 5.000 abitanti) (art. 1, c. 831, legge di bilancio 2019"*, con la quale è stata espressa la facoltà di non redigere il bilancio consolidato;

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicazione pubblicata nella BDAP in data 25.02.2021, in merito all'esercizio di tale facoltà, a decorrere dall'esercizio 2020 e successivi, che prevede quanto segue: *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che intendono esercitare la facoltà di non redigere il bilancio consolidato in virtù dell'art. 233-bis comma 3 e che hanno tenuto la contabilità economico patrimoniale, per non essere considerati inadempienti devono inviare alla BDAP la delibera con la quale hanno esercitato la facoltà di non redigere il bilancio consolidato, specificando l'esercizio di validità a partire dall'esercizio 2020. L'invio di tale delibera consente di essere considerato non tenuto alla redazione e all'invio del bilancio consolidato, fermo rimanendo il possesso del requisito richiesto dalla norma fino all'invio di un bilancio consolidato."*

Considerato che questo Comune ha tenuto anche per l'esercizio 2020, la contabilità economico patrimoniale e che in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, intende esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio 2020 e per gli esercizi successivi;

Ritenuto necessario nel rispetto delle istruzioni impartite dal MEF, adottare specifico atto deliberativo in merito all'esercizio di tale predetta facoltà;

Considerato che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà è attribuita al Consiglio comunale;

Illustra il Resp.le del Servizio Finanziari Giovanna Piccardi;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato apposto il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento comunale dei controlli interni;

Con il voto favorevole Unanime

DELIBERA

Di dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di confermare quanto deliberato con propria precedente deliberazione n. 38 del 10.10.2019, recante ad oggetto: *"Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al d.lgs. N. 118/2011. Presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato (comuni sotto i 5.000 abitanti) (art. 1, c. 831, legge di bilancio 2019)"*;

Di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato, per l'esercizio 2020 e per gli esercizi successivi, fino a nuova deliberazione;

Di trasmettere il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziaria.

Con separata votazione, il cui esito è di consiglieri favorevoli unanime

delibera, inoltre,

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
PICCARDI GIOVANNA

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli interni.

Il Segretario Comunale
FOIS GIOVANNI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LIGIOS VINCENZO

Il Consigliere Anziano
NIOLU SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOIS GIOVANNI

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

VERRA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DALLA DATA ODIERNA.

VERRA' TRASMESSA IN DATA ODIERNA AI GRUPPI CONSILIARI.

05 MAG. 2021

VILLANOVA MONTELEONE, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ssa Marina Piras